Rettifica del regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1932/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La composizione degli elenchi di paesi terzi che figurano negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (¹) dovrebbe essere e restare coerente con i criteri enumerati nel considerando 5 del richiamato regolamento. Sarebbero necessari alcuni spostamenti di paesi terzi da un allegato all'altro, in particolare in considerazione dell'immigrazione clandestina e di motivi di ordine pubblico.
- (2) Si dovrebbe spostare la Bolivia all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001. La data di entrata in vigore dell'obbligo di visto per i cittadini boliviani dovrebbe essere scelta in modo da permettere agli Stati membri di denunciare in tempo gli accordi bilaterali che li legano alla Bolivia e di prendere tutte le disposizioni amministrative e organizzative necessarie per introdurre l'obbligo del visto in questione.
- (3) Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e le Seicelle dovrebbero essere spostati all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/ 2001.
 - È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese in questione.
- (4) I due allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbero essere esaurienti. A tal fine, è opportuno aggiungere a ciascuno degli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001
- GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

una rubrica che permetta di stabilire il regime di visti che gli Stati membri devono applicare alle categorie di persone per le quali, fino ad oggi, alcuni Stati membri prevedevano l'obbligo di visto e altri no. È opportuno aggiungere all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 diverse categorie di cittadini britannici che non sono cittadini del Regno Unito ai sensi del diritto comunitario e, d'altro canto, aggiungere all'allegato II i cittadini «British Nationals (Overseas)».

- (5) Gli Stati membri possono prevedere esenzioni all'obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari. È opportuno precisare la natura di tali passaporti speciali. Inoltre, è necessario far riferimento nel regolamento (CE) n. 539/2001 alle procedure applicabili in caso di ricorso a tali esenzioni.
- (6) Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati statutari e tutti gli apolidi, sia coloro che rientrano nell'ambito della convenzione sullo stato degli apolidi del 28 settembre 1954 sia coloro che ne sono esclusi, nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio di istruzione, allorquando le persone di questa categoria risiedono in uno dei paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

Un'esenzione di pieno diritto dall'esigenza di visto esiste già per queste tre categorie di persone che risiedono nell'area Schengen, allorquando esse vi entrano o vi rientrano; si dovrebbe introdurre un'esenzione generale per persone di quelle categorie residenti in uno Stato membro che non fa ancora parte dell'area Schengen, nella misura in cui l'entrata o il rientro nel territorio di un altro Stato membro vincolato dall'acquis di Schengen li riguarda.

(7) Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne